

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2022

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, ha previsto l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; vista la deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 2021, con la quale è stata autorizzata la stipula di un Disciplinare di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la Regione Toscana, ai sensi del citato articolo 51, di durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2021; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 18 luglio 2022; preso atto che il TAR Toscana, con sentenza del 20 ottobre 2021, ha accolto il ricorso presentato dalla Società Ge.Fi.L. Spa per l’annullamento della Decisione n.9 del 21.12.2020 della Giunta Regionale di approvazione del Disciplinare in questione; tenuto conto che, in sede di appello incidentale presentato dalla Regione, il Consiglio di Stato nell’udienza cautelare del 10 febbraio 2022 ha rinviato la decisione della causa nel merito al 22 settembre 2022, con impegno di Ge.Fi.L. a non richiedere l’esecuzione della sentenza di primo grado; considerato che con sentenza n.2201, pubblicata il 25 marzo 2022, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha confermato una sentenza del TAR Lombardia di accoglimento di diverso ricorso presentato dalla stessa Ge.Fi.L, con argomentazioni analoghe a quelle della citata sentenza del TAR Toscana; considerato peraltro che il TAR Emilia Romagna, con sentenza n.395/2022, pubblicata il 4 maggio 2022, ha rigettato un ulteriore ricorso proposto dalla Ge.Fi.L. avverso l’Accordo di cooperazione tra l’Ente e la Regione Emilia Romagna, assimilando la gestione della tassa automobilistica ad una funzione necessariamente pubblicistica; considerato che in tale contesto giurisprudenziale, caratterizzato da sentenze di diverso orientamento, la

Regione Toscana, nelle more della definizione del contenzioso relativo al proprio Disciplinare ed al fine di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali in materia di tasse automobilistiche, ha ritenuto di procedere in via cautelativa e temporanea alla definizione di un nuovo Accordo di cooperazione con l'Ente in coerenza con i principi desumibili dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n.2201/2022, con precisazione che lo stesso non costituisce acquiescenza alle ragioni della Società ricorrente; visto lo schema del predetto Accordo e relativi allegati, predisposti in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione ed in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; preso atto che l'Accordo prevede lo svolgimento, direttamente da parte della Regione Toscana e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche, e che, in tale contesto, l'ACI assicurerà un supporto procedimentale all'azione amministrativa propria della Regione mettendo a disposizione la banca dati dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, le proprie strutture centrali e periferiche e il personale necessario al fine di assicurare la corretta ed efficiente gestione del tributo da parte della stessa Regione; tenuto conto che la collaborazione si articolerà in particolare nei seguenti ambiti: - innovazione e digitalizzazione dei processi dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche, al fine di migliorare i servizi fiscali per i cittadini e per gli operatori del settore; - sperimentazione su scala regionale, con potenziale replica a livello nazionale, di sistemi di diagnostica integrata per il monitoraggio della qualità e della completezza dello stato fiscale del veicolo, ai fini della corretta identificazione del soggetto passivo d'imposta; - realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso ed accessibile sistema di informazione ed assistenza ai contribuenti; visto l'articolo 15 della legge n. 241/1990 e l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.50/2016; tenuto conto che la Regione Toscana riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi direttamente connessi alle attività svolte nei termini previsti dall'Accordo, per un importo stimato di €597.430 per il 2022 ed €1.194.860 per il 2023, salvo conguaglio; considerato che eventuali ulteriori o diverse attività richieste ad integrazione dell'Accordo in parola saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione; considerato altresì che, in caso di proroga della durata dell'Accordo o di anticipata rescissione dello stesso, i ristori saranno quantificati in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione, fatte salve le procedure di conguaglio; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti alla collaborazione in questione per le annualità 2022 e 2023, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, rispettivamente, nel Budget di gestione assegnato per l'esercizio 2022 alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali, e nel Budget che sarà assegnato alla stessa Direzione per l'esercizio 2023; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici della Federazione deliberati dall'Assemblea; **autorizza** all'unanimità la stipula, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 2

della legge regionale Toscana 22 settembre 2003, n.49, di un Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche tra l'Ente e la Regione Toscana, con decorrenza dal 1° luglio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2023, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. C) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'atto. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 LUGLIO 2022

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI (ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/90 e dell'art. 51, comma 2 ter, del D.L. 124/2019)

TRA

la Regione Toscana, con sede in Firenze Piazza Duomo 10, codice fiscale 01386030488 (di seguito Regione), legalmente rappresentata dal Dott. Alessio Ferracani, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Politiche Fiscali e Riscossione, autorizzato alla stipula del presente Accordo di cooperazione con Decisione della Giunta Regionale n. 30 del 27/06/2022

E

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI,

preMESSO

- a) che la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che il D.M. n. 418/98, "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali", all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;
- c) che, ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto, l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio:
 - il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510;
 - i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome;
 - tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici.

Per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti 2) e 3), l'A.C.I. si avvale della propria struttura pubblica territoriale che dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio in materia di tasse automobilistiche e detiene le tecnologie idonee e le informazioni necessarie alla Regione per svolgere i compiti di cui all'art. 17 L. 449/1997, nonché per garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;

- d) che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, la tassa automobilistica è applicata ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), gestito da ACI, e che sulla base di tali risultanze la Regione applica la tassa dovuta dai soggetti residenti nel territorio regionale che siano proprietari del veicolo o utilizzatori sulla base di un contratto di locazione o acquirenti con patto di riservato dominio o usufruttuari;
- e) che l'ACI rende disponibili i procedimenti necessari allo svolgimento dei compiti di interesse della Regione in materia di tassa automobilistica, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche e la Società in house ACI Informatica S.p.A., assicurando al contempo le necessarie e connesse procedure finalizzate alla verifica del regolare adempimento dell'obbligo tributario, nonché quelle di assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre alla compatibilità con l'archivio unico nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;

- f) le attività di cui al presente Accordo di cooperazione sono svolte dalle Parti anche ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- g) che, così come previsto dall'art. 5, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, se applicabile:
- l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- h) che sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- i) che l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), prevede che i pagamenti con modalità informatiche, eseguiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, avvengano tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'Agid;
- j) che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, detta disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- k) vista la comunicazione di AGID alle Regioni e Province Autonome del 05/10/2017;
- l) vista la delibera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21/06/2018;
- m) visto l'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;
- n) visto il parere dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA.
- o) Visto:
- l'articolo 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26/10/2019, n. 124 convertito in Legge n. 157/2019 che prevede che "L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis ;
 - la nota dell'Agenzia delle Entrate del 23/04/2020 indirizzata a tutte le Regioni con cui si confermava la dismissione dell'archivio nazionale della tassa automobilistica (SGATA) e la presa in carico da parte di ACI in virtù dell'applicazione della L. 157/2019;
 - l'art. 2 della L.R. 49/2003 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali" che recepisce anche nell'ordinamento regionale la suddetta disposizione.
 - la Decisione n. 12 del 9/3/2020 della Giunta regionale recante indirizzi per il rinnovo della convenzione con ACI;
 - la Decisione n. 49 del 15/09/2020 della Giunta regionale recante ulteriori indirizzi per favorire la compliance fiscale;
 - la Decisione n. 9 del 21/12/2020 della Giunta regionale della Toscana che ha deliberato "di approvare il "Disciplinare" di accordo di cooperazione tra la Regione Toscana ed ACI e relativi allegati dando mandato alla stipula del suddetto accordo al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali;
- p) ricordato che:
- l'archivio nazionale ai sensi del D.M. 418/1998 deve garantire a tutte le Amministrazioni titolari del tributo, seppur in forma sussidiaria, i dati e le relative procedure per la gestione della tassa automobilistica regionale;
 - i dati dell'archivio regionale sono un sottoinsieme dei dati dell'archivio nazionale e che, pertanto, il corretto allineamento delle due basi di dati è il presupposto necessario per la corretta riscossione e controllo della tassa automobilistica.
- q) tenuto conto che in data:

- 20 gennaio 2021 Ge.Fi.L. spa ha presentato ricorso al TAR Toscana per la declaratoria di nullità o comunque per l'annullamento, previa idonea misura cautelare della Decisione n. 9 del 21.12.2020 della Giunta regionale della Toscana;
 - 20 ottobre 2021 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), ha accolto il ricorso di Ge.Fi.L. spa;
 - 23 dicembre 2021 la Regione Toscana ha proposto appello incidentale al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensione della sentenza di primo grado;
 - 10 febbraio 2022 all'udienza cautelare, il Consiglio di Stato ha rinviato la decisione della causa al merito al 22 settembre 2022 con impegno di Ge.Fi.L. spa a non chiedere l'esecuzione della sentenza di primo grado;
- r) considerato che con sentenza n. 2201 pubblicata il 25 marzo 2022 il Consiglio di Stato si è pronunciato confermando la sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso della società GE.FI.L spa, con argomentazioni analoghe a quelle del Tar Toscana;
- s) precisato che:
- con sentenza n. 00395/2022 pubblicata il 04 maggio 2022 il TAR per l'Emilia Romagna si è pronunciato in favore dell'accordo di cooperazione tra ACI e Regione Emilia Romagna rigettando il ricorso proposto dalla Ge.Fi.L. spa., il cui contenuto ricalcava, sostanzialmente, quello promosso contro le altre regioni tra cui la Toscana;
 - con la suddetta sentenza, il TAR per l'Emilia Romagna ha, di fatto, assimilato la gestione della tassa automobilistica ad una funzione necessariamente pubblicistica ed, in particolare, ha riconosciuto alle regioni, distinguendole dagli enti locali, una facoltà di gestirlo in forma diversa da quella pubblicistica che, tuttavia, risulterebbe essere quella ordinaria o privilegiabile.

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione del contenzioso di fronte al Consiglio di Stato, al fine di assicurare la continuità della funzione istituzionale, di procedere in via cautelativa e temporanea alla definizione di un nuovo accordo in coerenza con i principi desumibili dalla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V. n. 2201/2022, precisando che il presente atto non costituisce acquiescenza alle ragioni della società ricorrente;

Considerato, che le attività svolte da ACI sono di supporto procedimentale all'azione amministrativa propria della Regione e svolte in cooperazione con essa;

Considerato, altresì, che l'articolo 51 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 chiama ACI, nell'ambito di attività informatiche in favore di organismi pubblici, in virtù del comma 2 ter, a cooperare con la Regione sugli archivi gestiti dalla Regione stessa a cui l'ACI provvede a far acquisire i dati del Pubblico Registro Automobilistico al fine di: migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, nonché, allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa;

Precisato che:

- in virtù di quanto disposto dal D.M. n. 418/1998 le attività di controllo e riscossione vengono svolte direttamente ed in prima persona dalla Regione Toscana e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- sono escluse dall'ambito del presente accordo le attività collegate alla stampa, imbustamento, postalizzazione degli avvisi di pagamento e di notifica degli atti di accertamento, oggetto di affidamento, da parte di Regione Toscana, a soggetti esterni tramite procedure ad evidenza pubblica.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1 – Obiettivi e oggetto dell'Accordo di Cooperazione

Il presente accordo di cooperazione è volto al perseguimento di interessi comuni tra le parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali, che si delinea secondo la strategia di seguito articolata.

1. Al fine di assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, ai sensi del presente accordo e in attuazione dell'art. 51 comma 1 e comma 2 ter del D.L. 124/2019, la Regione Toscana rende disponibile ad ACI ulteriori informazioni relative alla quota parte dell'archivio nazionale riferita ai veicoli toscani finalizzate al controllo su:
 - a. intestatari deceduti con eventuale approfondimento circa l'asse ereditario valevoli anche per controlli sul PRA;
 - b. società cessate o in procedura concorsuale con eventuale approfondimento circa l'assetto societario;
 - c. veicoli in possesso di requisiti soggettivi od oggettivi che esimono dall'obbligo di pagamento del tributo;
 - d. provvedimenti adottati dalla stessa struttura regionale competente che stabiliscano un diverso piano di rientro del carico tributario pendente;
 - e. informazione relativa all'infruttuosa attività di recupero coattivo finalizzata alla radiazione dei veicoli dal PRA;
 - f. informazioni relative all'effettiva circolazione su strada dei mezzi;
 - g. dati delle residenze dei contribuenti utili alle funzione di localizzazione dei mezzi propria dell'archivio nazionale e qualità degli indirizzi ottenuta a valle dei processi di recapito;
 - h. fornitura degli eventi di fusione societaria con eventuale approfondimento circa il conferimento di flotte aziendali altrimenti non registrate al Pubblico Registro Automobilistico;
 - i. fornitura degli indirizzi di recapito digitali dei contribuenti;
 - j. fornitura dati inerenti ai veicoli o agli eventi non obbligati alla trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (es. rimorchi, rimorchi speciali, ciclomotori, atti autenticati presso i Comuni, etc.).

Inoltre, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nell'ambito del presente accordo, Regione Toscana ed ACI attuano un programma sperimentale di innovazione applicativa dei processi gestionali orientati alla digitalizzazione e al monitoraggio e al continuo incremento della qualità del dato e dei processi a supporto.

2. Al fine di assicurare la corretta ed efficiente gestione della tassa automobilistica regionale da parte della Regione, nell'ambito del presente accordo di cooperazione e ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/90, ACI rende disponibili alla Regione:
 - a. le proprie strutture centrali e periferiche (che risiedono nei medesimi uffici del PRA consentendo al cittadino di poter regolarizzare la propria situazione in un unico momento) e il personale necessario istituzionalmente competente in materia, a supporto della Regione;
 - b. la banca dati dell'archivio nazionale, consentendo la risoluzione di controversie che possono instaurarsi in seguito alla mobilità dei veicoli sull'intero territorio nazionale.
3. Tenuto conto degli obiettivi delle parti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la cooperazione tra Regione ed ACI si articola nei seguenti ambiti:
 - a. innovazione e digitalizzazione dei processi dell'archivio nazionale per come sperimentato attraverso la collaborazione con Regione Toscana, al fine di migliorare i servizi fiscali per i cittadini e gli operatori del settore;
 - b. sperimentazione su scala regionale con potenziale replica a livello nazionale di sistemi di diagnostica integrata per il monitoraggio della qualità e della completezza dello stato fiscale del veicolo con

corretta identificazione dello soggetto passivo di imposta (soprattutto in caso di eventi che interrompano la regolare attribuzione della soggettività passiva).

Articolo 2 - Controllo di gestione, amministrazione, riconciliazione e rendicontazione pagamenti.

1. Per garantire l'attività amministrativa propedeutica e necessaria per l'avvio ed il mantenimento dei procedimenti e delle procedure oggetto del presente Accordo di cooperazione e per la formazione degli atti conseguenti, le Parti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, istituiscono una Commissione Paritetica formata da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti di ACI. I rappresentanti possono farsi coadiuvare di volta in volta dalle professionalità richieste dall'ordine del giorno.
2. La Commissione Paritetica di cui al comma 1 è convocata dal coordinatore che redige altresì l'ordine del giorno ed il verbale della riunione.
3. La Commissione ha il compito di analizzare lo stato di attuazione dei procedimenti, la loro rispondenza ai livelli di servizio dichiarati, formulare proposte di miglioramento ed ottimizzazione, definire aspetti applicativi ed interpretativi delle norme e risolvere ogni criticità che dovesse manifestarsi nella esecuzione del presente Accordo tra le parti o in danno dei cittadini nell'interesse dei quali le parti perseguono i loro obiettivi istituzionali.
4. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
5. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, ACI provvederà ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio, di tutti gli applicativi e delle procedure organizzative interessate.
6. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.
7. Per la riscossione della tassa automobilistica la Regione si appoggia alla piattaforma pagoPA attraverso il servizio denominato pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e ACI, con il supporto del Team per la Trasformazione Digitale del Governo Italiano, servizio completamente integrato con il Sistema pagoPA, del quale ne costituisce l'estensione funzionale specializzata alla gestione dei pagamenti relativi alle tasse automobilistiche. A questo riguardo ACI, in qualità di detentore del dato delle riscossioni attraverso il servizio pagoBollo, cura il procedimento di riconciliazione tra i bonifici attesi e quelli effettivamente presenti sul conto specifico della Regione, utilizzato per i rversamenti delle somme riscosse da parte dei prestatori dei servizi di pagamento, fornendo alla Regione apposite rendicontazioni.

Art. 3 - Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti.

1. La Regione ed ACI, nel preminente interesse dei cittadini per l'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle relative controversie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di informazione e assistenza ai contribuenti, tramite le proprie strutture centrali e territoriali.
2. ACI, in particolare, attraverso le proprie strutture Territoriali: fornisce informazioni di carattere sia generale che specifico sulla tassa automobilistica, anche attraverso il telefono ed internet, mediante l'utilizzo dei dati del proprio archivio.
3. La Regione attraverso le proprie strutture:

- a) detta le direttive, emana le circolari e garantisce attraverso il proprio portale l'accesso alle informazioni per un'informazione capillare ed omogenea sul territorio regionale;
- b) riceve, istruisce ed esita tutte le domande di rateizzazione, adotta i relativi provvedimenti finali e attua le misure per garantire un'efficace e sostenibile azione di rientro in situazioni di comprovata difficoltà economica e di crisi aziendale;
- c) riceve, istruisce e definisce, secondo la normativa vigente, tutte le istanze in autotutela e i reclami presentati avverso atti di recupero e acquisisce la documentazione necessaria per la verifica delle contestazioni, garantendo un costante aggiornamento degli archivi tributari;
- d) fornisce al cittadino assistenza diretta presso le proprie strutture ovvero tramite canali remoti;

Articolo 4 - Decorrenza e durata dell'Accordo di Cooperazione

1. Il presente Accordo ha inizio a tutti gli effetti a partire dal 1° luglio 2022 ed è valido sino al 31 dicembre 2023
2. È facoltà delle parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno 1 mese.
3. Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le parti.
4. Il presente accordo sarà oggetto di revisione o di risoluzione anticipata, qualora emergessero nuovi elementi in esito alla sentenza del Consiglio di Stato relativa al precedente accordo di cooperazione.

Articolo 5 - Ristori somme

1. Gli oneri derivanti dal presente accordo a titolo di rimborso dei costi a favore di ACI sono preventivamente quantificati in € 597.430,00 per il 2022 e € 1.194.860,00 per il 2023, secondo quanto dettagliato nell'Allegato A, quale parte integrante del presente Accordo di cooperazione e verranno rimborsati in base a rendicontazione delle attività svolte in conformità al presente accordo.
2. Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione per il ristoro di quanto anticipato da ACI.
3. In caso di proroga della durata dell'Accordo o di anticipata rescissione, i ristori saranno quantificati in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione, fatte salve le procedure di conguaglio.

Articolo 6 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 7 - Registrazione

1. Per la presente Convenzione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
2. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo 8 - Privacy e trasparenza.

1. Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento Europeo 2016/679.
2. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Giunta della Regione Toscana.
3. ACI è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
4. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato B).

Articolo 9 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per la Regione Toscana

Dott. Alessio Ferracani

(firmato digitalmente)



FERRACANI ALESSIO
Regione Toscana
30.06.2022 09:57:28
GMT+00:00

Per Aci

Ing. Angelo Sticchi Damiani

(firmato digitalmente)

ALLEGATO A – Dettaglio Economico – Accordo vigente dal 01/07/2022 al 31/12/2023

Rimborso costi dal 01/07/2022 al 31/12/2022			
Elenco attività	n. persone FTE impiegate	Costo unitario annuo della risorsa	Costo totale ponderato sulla base del periodo di riferimento (01/07/2022 – 31/12/2022)
Cooperazione archivio	2	€ 99.875,00	€ 99.875,00
Attività sussidiaria di assistenza	15	€ 64.074,00	€ 480.555,00
Coordinamento e costi di struttura	0,2	€ 170.000,00	€ 17.000,00
Totale rimborso costi			€ 597.430,00
Rimborso costi dal 01/01/2023 al 31/12/2023			
Elenco attività	n. persone FTE impiegate	Costo unitario annuo della risorsa	Costo totale ponderato sulla base del periodo di riferimento (01/01/2023 – 31/12/2023)
Cooperazione archivio	2	€ 99.875,00	€ 199.750,00
Attività sussidiaria di assistenza	15	€ 64.074,00	€ 961.110,00
Coordinamento e costi di struttura	0,2	€ 170.000,00	€ 34.000,00
Totale rimborso costi			€ 1.194.860,00





Automobile Club d'Italia

ALLEGATO B ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE TOSCANA E AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

Predisposto ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/90 e dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019 convertito
nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

**“Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

**Oggetto: disciplina dei rapporti tra la Regione Toscana e l'Automobile Club d'Italia in materia di
trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo in materia di tasse
automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e
categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del
responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo
n. 679/2016.**

PREMESSE

- Con Decisione della Giunta regionale n. 30 del 27/06/2022, è stato approvato lo schema di Accordo in
materia di tasse automobilistiche (di seguito Accordo) tra la Regione Toscana (di seguito anche
“Regione”) e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce
parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione, codice fiscale 01386030488, rappresentata da Dott. Alessio Ferracani in qualità di Dirigente
Responsabile del Settore Politiche Fiscali e Riscossione, autorizzato alla stipula del presente Accordo ai
sensi della citata Decisione della Giunta regionale

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella qualità di Presidente

si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è la Regione Toscana.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'GDPR è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.

- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per "Amministratore di Sistema" si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per "Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)" si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal 01/07/2020, con Delibera della Giunta regionale n. 790 del 29/06/2020.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente disciplina le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo, il cui schema è stato approvato con la Decisione della Giunta regionale n. 9 del 21/12/2020. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3 - Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.

2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dall'Accordo.

Articolo 4 - Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo.

Articolo 5 - Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato "INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLI AUTORIZZATI".

Articolo 6 - Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di

cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale “;

- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del

trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.

- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;

- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7 - Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nell'Accordo implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8 - Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del

GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9 - Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10 - Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione. Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.
2. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana

Dott. Alessio Ferracani



FERRACANI ALESSIO
Regione Toscana
30.06.2022 09:57:28
GMT+00:00

Per l'Automobile Club d'Italia

Ing. Angelo Sticchi Damiani